

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 67 del 23/12/2025

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: UFFICI: liquidazione PER PAGAMENTO SERVIZI TELEFONIA ED INTERNET

PARERE REGOLARITÀ

TECNICA

(Art.49 T.U. n.267)

Favorevole

F.to

COPERTURA

FINANZIARIA

(Art. 49 T.U. 267)

Favorevole

F.to Dott. Francesco Pesci

Il responsabile del settore

F.to Dario Chiavarino

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 23/12/2025 al 07/01/2026 al n. 167 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Simona Magalotti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
// Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00118 del 29.07.2025, l'arch. Stefano Bigiotti è stato nominato, ai sensi art. 9, comma 3L.R. n. 4/2024, Commissario Liquidatore della I Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

VISTO che con Decreto prot. n. 785 del 10.09.2025 del Commissario Liquidatore è stato nominato il Responsabile del Servizio Amministrativo fino al 31-12-2025;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione di Consiglio della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale n. 09 del 30/12/2024 di approvazione dello schema del Dup Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale n. 10 del 30/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;

VISTO CHE si rende necessario procedere al pagamento delle fatture obbligatorie per il funzionamento degli uffici della Comunità Montana, non suscettibili di frazionamento;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTE le seguenti fatture inviate da Digital Telecommunication Services s.r.l. per servizi di telefonia necessari al funzionamento della sede comunitaria:

- ✓ Fatt. n. 032389IT2025 del 11/12/2025 pari ad € 71,15 di cui e 58,32 imponibile ed € 12,83 IVA 22 %;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione delle suddette fatture, preso atto del parere positivo del responsabile del servizio finanziario;

RICHIAMATO la determinazione del settore Area Amministrativa per impegno di spesa n. 168-2025 a favore di Digital Telecommunication Services s.r.l.;

DATO ATTO CHE è stato acquisito il DURC della suddetta società n. prot. INAIL 50525088 e che lo stesso risulta regolare - scadenza validità 06/01/2026;

VISTI

- il D. lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 118/2011 e ss. mm.ii;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunitario;

VISTO l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di liquidare in favore di DIGITAL TELECOMUNICATION SERVICES SRL con sede in Piazza G. Matteotti n. 30 53100 Siena - P.IVA 01104520521 la seguente fattura inerente servizi di telefonia necessari al funzionamento della sede comunitaria:
- 3) Fatt. n. 032389IT2025 del 11/12/2025 pari ad € 71,15 di cui e 58,32 imponibile ed € 12,83 IVA 22 %
- 4) Di imputare la somma complessiva di € 71,15 come segue:
 - € 71,15 sul capitolo 10150303 -1- del corrente bilancio;

5) Di demandare alla ragioneria gli adempimenti conseguenti.

ALTRE INFORMAZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (artt.4-6 legge 241/1990): Dott. Dario Chiavarino;

RICORSI: ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 eseguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

CONFLITTO D'INTERESSI: in relazione all'adozione del presente atto, per il sotto scritto e per il responsabile del procedimento interno si attesta che:

[X]non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art.6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013;

[X]non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art.7 del DPR62/2013.
